

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

D.g.r. 9 dicembre 2025 - n. XII/5482

Criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)) - Aggiornamento e sostituzione della d.g.r. n. 2531/2019 e della d.g.r. n. 4347/2021

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», che disciplina anche la gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- la l.r. 24 giugno 2015, n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità», in particolare, l'art. 23, prevede:
 - al comma 1, lett. a) la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, limitatamente agli interventi necessari per gli scopi perseguiti, al fine di favorire il riutilizzo dei beni immobili confiscati secondo le finalità del d.lgs. 159/2011;
 - al comma 8 che i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione degli incentivi siano stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
 - la l.r. 7 agosto 2025, n. 13 «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali», l'art. 5, comma 1, lett. a), che ha aggiunto all'art. 23 della l.r. 17/2015 il comma 9 bis prevedendo che:
 - «in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e fermo restando quanto previsto dal comma 8, per la concessione ai comuni di contributi in conto capitale di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sono stabiliti i seguenti limiti percentuali, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica:
 - a) 90 per cento per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978;
 - b) 80 per cento per i comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 7.000 abitanti;
 - c) 60 per cento per i comuni con popolazione residente superiore ai 7.000 abitanti.»;

- la d.g.r. 19 febbraio 2024, n. 1923 di approvazione del «Piano strategico di Legislatura per i beni confiscati», come previsto dall'art. 23, comma 2 della l.r. 17/2015;
- la Risoluzione n. 12 approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 814 del 18 marzo 2025 concernente l'aggiornamento dei criteri per l'erogazione ai comuni lombardi di contributi in conto capitale a fondo perduto per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la d.g.r. 26 novembre 2019, n. 2531, integrata dalla d.g.r. 22 febbraio 2021, n. 4347 che, ha definito modalità, criteri e termini per l'erogazione dei contributi agli enti locali e ai concessionari dei beni stessi;

Vista, altresì, la d.g.r. 30 ottobre 2025 n. 5235, con la quale la Giunta ha approvato la proposta di progetto di legge di «Bilancio di previsione 2026-2028» e il relativo documento tecnico di accompagnamento;

Ritenuto di dover adeguare alle nuove disposizioni della l.r. n. 17/2015, i criteri e modalità di erogazione del finanziamento regionale per il recupero dei beni confiscati, di cui alle richiamate delibere n. 2531/2019 e 4347/2021;

Visto il Documento denominato: «Recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità - criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)» predisposto dalla competente Direzione Generale;

Verificato che i contenuti del suddetto Documento sono coerenti con le finalità indicate dall'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015 soprarichiamato;

Considerato che i contributi di cui alla presente misura, a favore degli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nonché dei soggetti concessionari dei beni stessi, seppure utilizzati per fini sociali, potrebbero essere impiegati anche per lo svolgimento di attività economica;

Considerato che, per i beneficiari che esercitano un'attività economica, il contributo regionale è concesso ed erogato nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Ritenuto che, qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni attuative citate dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR rilasciati;

Dato atto che il Dirigente pro tempore della Struttura regionale le competenze provvederà all'assolvimento degli obblighi in tema di registro nazionale aiuti;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.3 «Valorizzare i beni confiscati, promuovere la legalità e la cultura della sicurezza», identificato nel Programma regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Vagliati e assunti come propri i contenuti del Documento denominato: «Recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità - criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)»;

Ritenuto, quindi, di approvare, in attuazione dell'art. 23, comma 8, della l.r. 17/2015, i criteri, le modalità e i termini per il finanziamento degli interventi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni confiscati alla criminalità, per le domande che verranno presentate a partire dall'anno 2026;

Ritenuto, altresì, di stabilire che i criteri già approvati con le d.g.r. n. 2531/2019 e n. 4347/2021, continueranno ad avere applicazione limitatamente ai procedimenti in corso e fino alla loro conclusione comprensiva delle fasi di rendicontazione e controllo;

Dato atto che la misura oggetto del presente provvedimento trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2026-2028, in relazione agli stanziamenti che verranno approvati con legge di bilancio:

- sul capitolo di spesa 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità» per € 1.785.971,86 sull'esercizio 2026, per € 2.425.000,00 sull'esercizio 2027 e per € 300.000 sull'esercizio 2028;
- sul capitolo di spesa 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità» per € 300.000 su ciascuno degli esercizi 2026 e 2027;

Visti gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione a carico delle pubbliche amministrazioni;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato «Recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità - criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)», per le domande che verranno presentate a partire dall'anno 2026;

2. di stabilire che i criteri già approvati con le d.g.r.n. 2531/2019 e n. 4347/2021, continueranno ad avere applicazione limitata-

mente ai procedimenti in corso e fino alla loro conclusione comprensiva delle fasi di rendicontazione e controllo;

3. di stabilire che per gli enti locali e per i soggetti concessionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n.17/2015, che utilizzano il bene per lo svolgimento di un'attività a prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale:

- il contributo regionale è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti *de minimis*), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «*de minimis*» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

4. di dare atto che la misura oggetto del presente provvedimento trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2026-2028, in relazione agli stanziamenti che verranno approvati con legge di bilancio:

- sul capitolo di spesa 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità» per € 1.785.971,86 sull'esercizio 2026, per € 2.425.000,00 sull'esercizio 2027 e per € 300.000 sull'esercizio 2028;
- sul capitolo di spesa 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità» per € 300.000 su ciascuno degli esercizi 2026 e 2027;

5. di demandare alla competente Direzione generale gli adempimenti per i contributi concessi in *de minimis*, in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 8 «Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc*», 9 «Registrazione degli aiuti individuali» e 14 «Verifiche relative agli aiuti *de minimis*» del d.m. n. 115/2017, per le finalità di cui all'art. 17 «Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti» del decreto medesimo;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei conseguenti atti di spesa nell'osservanza degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO

RECUPERO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ - CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI (L.R. 17/2015, ART. 23, COMMA 1, LETT. A)

1. Finalità

1. Il presente atto definisce i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità", per il recupero dei beni immobili confiscati, al fine di favorirne il riutilizzo secondo le finalità del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, trasferiti agli enti territoriali con atto dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC).

2. Soggetti beneficiari

1. Beneficiari del contributo regionale sono:

- 1.a) gli enti locali indicati dall'art. 48, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, sul cui territorio è sito il bene immobile confiscato alla criminalità organizzata;
- 1.b) i soggetti, pubblici o privati, ai quali gli enti di cui alla lettera a) abbiano concesso in uso tali beni per fini sociali e/o istituzionali.

3. Oggetto e tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili e importo massimo del contributo regionale

1. Oggetto del contributo regionale è il bene immobile confiscato, da intendersi come unità catastale e relative pertinenze funzionali, trasferito da ANBSC al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. c) del d.lgs n. 159/2011.

2. Il contributo regionale è erogato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015, agli enti locali, per interventi da realizzare, e ai concessionari per lavori già realizzati, come di seguito specificati:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- nuova costruzione.

3. Sono ammissibili al contributo regionale:

- le spese per lavori unicamente finalizzati alla destinazione di cui al d.lgs n. 159/2011, art. 48, c. 3 . lett. c);
- le spese tecniche comprensive di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e contributi, nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori, calcolato al netto dell'IVA;
- i costi per gli allacciamenti;
- gli oneri per la sicurezza;
- gli oneri di collaudo;
- l'IVA.

4. L'IVA è da considerarsi, ai fini del calcolo del contributo regionale, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che consenta il recupero dell'IVA sugli interventi realizzati, i costi ammissibili sono al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi sono considerati comprensivi di IVA.

5. Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime forfetario, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al contributo regionale.

6. Per ciascun bene immobile, come inteso al punto 1. del presente paragrafo, il contributo regionale è concesso nel limite massimo di € 200.000,00. Ai sensi dell'art. 23, comma 9 bis della l.r. n. 17/2015, introdotto dall'articolo 5 della l.r. 7 agosto 2025 n. 13 sono stabiliti i seguenti limiti percentuali sulla base della popolazione residente, risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica:

6. a) fino al 90% del costo complessivo, per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies della l.r. n. 34/1978;
6. b) fino all'80% del costo complessivo, per i comuni con popolazione residente compresa tra 5001 sino a e 7.000 abitanti;
6. c) fino al 60% del costo complessivo, per i comuni con popolazione residente superiore ai 7.000 abitanti.

7. Per i beni il cui progetto di recupero sia di interesse sovracomunale per destinazione/fruitori/servizi il limite massimo di contributo è di € 250.000,00 e la percentuale di cui al precedente punto 6 è determinata in rapporto alla popolazione residente nel Comune al quale il bene è stato trasferito.

8. Regione eroga i contributi agli enti locali di cui al paragrafo 2, punto 1.1.a), in via prioritaria, per:

- a) l'utilizzo, come uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza e protezione civile, come anche previsto all' art. 23, comma 9 della l.r. n. 17/2015;
- b) il riadattamento di beni immobili da adibire alla protezione di vittime della violenza di genere;
- c) per i beni immobili il cui progetto di recupero sia di interesse sovracomunale, comprovato da specifici atti convenzionali/amministrativi perfezionati con gli altri comuni coinvolti nell'utilizzo del bene;
- d) per i beni immobili per i quali è stato già formalmente individuato il soggetto concessionario.

9. Il contributo regionale non è cumulabile con altri finanziamenti regionali riferiti ai medesimi interventi di cui al precedente punto 2.

10. Il bene immobile che abbia già beneficiato di un finanziamento regionale per interventi di cui al precedente punto 2, può beneficiare di un nuovo contributo regionale trascorsi 15 anni dalla conclusione dei lavori oggetto del precedente finanziamento.

11. In caso di contributi erogati da altri enti pubblici o privati, il contributo regionale, nei limiti di cui al precedente punto 6, è determinato tenuto conto degli altri contributi e comunque entro e non oltre la copertura dell'intero costo dell'intervento.

4. Presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di accesso al contributo regionale deve essere firmata dal legale rappresentante oppure, da persona delegata, in forza di specifico atto, e presentata per singolo bene, come inteso al paragrafo 3, punto 1, esclusivamente *on line*, attraverso il Portale "Bandi e Servizi" (BeS), disponibile all'indirizzo: www.bandi.servizirl.it.

1.a) Enti locali

L'ente locale presenta la domanda dal giorno 1° febbraio al giorno 31 marzo di ogni anno e, comunque, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione degli interventi e deve essere corredata, pena la sua inammissibilità, da:

- progetto di fattibilità tecnico-economica, come previsto dal d.lgs. n. 36/2023, o livello di progettazione superiore, comprensivo di computo metrico estimativo e cronoprogramma con indicato mese di inizio e fine lavori;
- delibera dell'Ente locale o provvedimento equivalente di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione superiore, con evidenziata la copertura finanziaria;

- numero e data del decreto con il quale ANBSC ha assegnato il bene immobile e l'Identificativo Bene (ID Bene) dell'immobile destinato, come risultante dal decreto di ANBSC;
- impegno a:
 - ✓ sottoscrivere il contratto con l'impresa esecutrice dei lavori entro 5 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo;
 - ✓ avviare i lavori nei 3 mesi successivi alla predetta sottoscrizione;
 - ✓ concludere i lavori nei termini indicati nel cronoprogramma e comunque entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto di esecuzione dei lavori;
- valore stimato dell'immobile;
- dichiarazione sulla specifica destinazione finale dell'opera, oggetto dell'intervento, con indicazione del modello gestionale. Se la finalità è sociale, va illustrata l'utenza e i bisogni a cui risponde l'intervento di riutilizzo del bene immobile. Per il riconoscimento della priorità di cui al precedente paragrafo 3, punto 8, lett. d) deve essere inviato anche l'atto di concessione;
- rappresentazione fotografica dello stato di fatto per ogni sito di intervento e per ogni vano di intervento;
- quadro economico, nel format disponibile su BeS, elaborato sulla base delle sole spese ammissibili di cui al paragrafo 3, punto 3;
- atti convenzionali/amministrativi perfezionati con gli altri comuni coinvolti nell'utilizzo del bene, nel caso di progetto di interesse sovracomunale;
- se dovuta, dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari all'interno della nozione di impresa unica di cui all'art. 2.2 di ciascuno dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, a partire da quanto pubblicato su RNA, e attestando di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 di ciascuno dei Regolamenti stessi. Per le attestazioni, gli stessi soggetti debbono utilizzare la modulistica disponibile sul sito regionale, all'indirizzo www.bandi.servizirl.it.

1.b) Concessionari

Il soggetto concessionario può presentare la domanda in qualsiasi momento dell'anno solare, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al punto 2 del paragrafo 3., e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla dichiarazione dell'ente locale di approvazione degli interventi realizzati dal concessionario.

La domanda deve essere corredata da:

- Codice Unico di Progetto;
- copia del provvedimento dell'ente locale di concessione del bene immobile;
- relazione tecnica, illustrativa delle opere realizzate;

- planimetria/e dello stato di fatto dei luoghi (in scala adeguata alla tipologia di intervento previsto), con rappresentazione fotografica dello stato di fatto per ogni sito di intervento (almeno 2 foto per sito di intervento) *ante e post-intervento*;
- dichiarazione di fine lavori, a firma del legale rappresentante del soggetto privato, concessionario del bene, per interventi che non necessitano di autorizzazioni edilizie, o anche dichiarazione di fine lavori, a firma di tecnico incaricato, per interventi che necessitano di autorizzazioni edilizie; nel caso di soggetto pubblico, concessionario del bene, certificato di fine lavori a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- copia dei certificati di conformità per interventi che prevedono l'ammodernamento o la riqualificazione di impianti tecnologici (elettrici, meccanici o gas);
- per interventi su manufatti che contengono amianto, copia del piano di lavoro inserito sul portale GEMA di Regione Lombardia e copia dei certificati di discarica che riporti il corretto smaltimento dei materiali;
- valore immobile stimato, prima dell'intervento di recupero e successivamente all'intervento di recupero;
- documenti giustificativi di spesa sostenuta nei confronti di soggetti terzi, quietanzati, con descrizione degli stessi, nel format disponibile su BeS;
- dichiarazione di effettivo avvio dell'utilizzo sociale e/o istituzionale del bene immobile, esplicitando:
 - la destinazione finale del bene immobile, oggetto dell'intervento,
 - il modello gestionale di utilizzo del bene immobile, ove la tipologia di utilizzo del bene lo richieda;
 - l'utenza e i relativi bisogni a cui risponde l'intervento di riutilizzo del bene immobile;
- se dovuta, dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari all'interno della nozione di impresa unica di cui all'art. 2.2 di ciascuno dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, a partire da quanto pubblicato su RNA, e attestando di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 di ciascuno dei Regolamenti stessi. Per le attestazioni, gli stessi soggetti debbono utilizzare la modulistica disponibile sul sito regionale, all'indirizzo www.bandi.servizirl.it;
- dichiarazione dell'Ente locale concedente il bene immobile di approvazione degli interventi realizzati, per i quali il concessionario chiede il contributo regionale, nonché di effettuata compilazione, in ogni suo campo e attributo, delle schede relative al bene immobile, presenti sull'applicativo "Beni" della Regione Lombardia.

Le richieste di integrazioni documentali e le relative risposte sono trasmesse unicamente tramite BeS.

5. Valutazione e finanziamento delle domande

1. La valutazione delle domande è effettuata, in ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale e sulla base di criteri basati sulla coerenza degli interventi con la finalità del d.lgs. n. 159/2011 e con il piano dei costi e del cronoprogramma, nonché per gli enti locali delle priorità di cui al paragrafo 3, punto 8, da un'apposita Commissione, costituta con decreto del Direttore della Direzione Generale competente.

2. La Commissione è coordinata dal Dirigente della Struttura regionale competente in materia di "Beni confiscati" ed è composta da:

- n. 2 referenti per la Direzione Generale afferente alla materia dei "Beni confiscati" e 1 ciascuno per le Direzioni afferenti alle materie "Politiche abitative" e "Politiche sociali";
- n. 1 referente dell'Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale (ALER), in ragione dell'area territoriale interessata dal bene confiscato.

In relazione a specifiche tematiche la Commissione è integrata da referenti delle competenti Direzioni Generali.

3. La competente Struttura regionale adotta il provvedimento di concessione dei contributi e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario:

- 3.a) entro il 30 giugno dell'anno in cui è stata presentata la domanda da parte dell'ente locale, secondo le modalità e la tempistica specificate al paragrafo 4, punti 1 e 1a);
- 3.b) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, presentata dal soggetto concessionario, secondo le modalità e la tempistica specificate al paragrafo 4, punti 1 e 1b).

4. Il contributo è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle domande, fatte salve, per i soli enti locali, le priorità di cui al paragrafo 3, punto 8.

5. Qualora lo stanziamento disponibile non permetta di assegnare il contributo nella totalità della somma richiesta, la Struttura regionale competente ne rimodulerà l'importo, previa accettazione dell'ente locale o del soggetto concessionario, a progetto invariato.

6. Qualora lo stanziamento non permetta di soddisfare la domanda, valutata ammissibile, nella totalità della somma richiesta o qualora l'ente locale o il soggetto concessionario non abbiano accettato la proposta di rimodulazione del contributo, la domanda stessa potrà essere finanziata:

- 6.a) se presentata da un **ente locale**, sulla annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda o sulle successive annualità, per interventi di durata pluriennale, in conformità al cronoprogramma dei lavori, che l'ente dovrà ripresentare, aggiornato; qualora lo stanziamento regionale disponibile non permetta di assegnare il contributo nella totalità della somma richiesta, la struttura regionale competente ne rimodulerà l'importo, a progetto invariato, previa accettazione dell'ente locale;
- 6.b) se presentata da un **soggetto concessionario**, sulla annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda; qualora lo stanziamento regionale disponibile non permetta di assegnare il contributo nella totalità della somma richiesta, la struttura regionale competente ne rimodulerà l'importo, previa accettazione del concessionario.

7. La competente Struttura regionale non potrà assegnare il contributo:

- 7.a) **all'ente locale**, se lo stanziamento regionale disponibile non permette di attribuire il contributo, nella totalità della somma richiesta o per l'importo rimodulato, anche nell'annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda o nelle successive annualità, per interventi di durata pluriennale; in tal caso, l'ente locale potrà presentare l'anno successivo una nuova domanda di contributo per lo stesso bene immobile;
- 7.b) **al concessionario**, se lo stanziamento regionale disponibile non permette di attribuire il contributo, nella totalità della somma richiesta o per l'importo rimodulato, anche nell'annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda; in tal caso, il concessionario potrà presentare una nuova domanda di contributo per lo stesso bene immobile in deroga al requisito di cui al primo capoverso del paragrafo 4, punto 1 b).

6. Supporto tecnico nella valutazione delle domande e nelle azioni di controllo

1. Le Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale (ALER) hanno il compito di fornire supporto tecnico nella valutazione delle domande di accesso al contributo regionale e di verificare, con controlli *in loco* e documentali, l'effettiva realizzazione degli interventi. L'ALER di riferimento informa la competente Struttura regionale degli esiti delle verifiche effettuate.
2. Le attività di cui al punto 1 potranno essere svolte anche da altre Strutture della Giunta regionale.

7. Obblighi dell'ente locale beneficiario del contributo

1. L'ente locale, beneficiario del contributo, unicamente tramite BeS www.bandi.servizirl.it, dovrà inviare:

- 1.a) il Codice Unico di Progetto, entro 10 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo;
- 1.b) copia del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori entro 5 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo;
- 1.c) il certificato di inizio lavori a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) avviati nei tre mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- 1.d) il certificato di fine lavori conclusi nei termini indicati nel cronoprogramma presentato in fase di domanda e comunque entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

2. Eventuali proroghe, richieste mediante la suddetta Piattaforma Informatica, possono essere concesse dalla competente Struttura regionale unicamente ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 34/1978.

3 Non sono ammesse modifiche sostanziali all'intervento di riutilizzo del bene immobile, ammesso al contributo.

4. Sono ammesse modifiche parziali all'intervento di riutilizzo del bene immobile, alle seguenti condizioni:

- 4.a) che le modifiche siano ritenute necessarie per migliorare l'esecuzione delle lavorazioni o la funzionalità e l'efficacia dell'intervento;
- 4.b) che le modifiche siano riconducibili alla medesima tipologia di intervento finanziato e non mutino la natura e le finalità dell'intervento stesso.

5. Eventuali maggiori oneri, derivanti anche dalle modifiche parziali, saranno a totale carico del beneficiario.

6. La richiesta di modifica, preventivamente comunicata, deve essere trasmessa tramite BeS e assentita dalla competente Struttura regionale.

8. Rendicontazione delle spese sostenute dall'ente locale

1. Il beneficiario, entro 4 mesi dalla conclusione dell'intervento di riutilizzo, presenta la rendicontazione tramite BeS.

2. La rendicontazione finale è costituita dalla seguente documentazione:

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

- provvedimento di approvazione, a cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del certificato di regolare esecuzione o di collaudo nonché del quadro economico comprensivo di tutte le spese sostenute;
- qualora vi fossero state modifiche catastali: indicazione dei nuovi riferimenti a foglio, mappale e subalterno;
- valore stimato dopo il recupero;
- copia dei certificati di conformità per interventi che prevedono l'ammmodernamento o la riqualificazione di impianti tecnologici (elettrici, meccanici o gas);
- per interventi su manufatti che contengono amianto, copia del piano di lavoro inserito sul portale GEMA di Regione Lombardia e copia dei certificati di discarica che riporti il corretto smaltimento dei materiali;
- documenti giustificativi di spesa, relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento quietanzati, con descrizione degli stessi nel format disponibile su BeS, che deve essere sottoscritto dal RUP;
- documenti attestanti l'effettivo avvio delle procedure finalizzate all'impiego del bene immobile oppure attestanti l'effettivo impiego del bene immobile;
- rappresentazione fotografica per ogni sito di intervento realizzato;
- in caso di varianti in corso d'opera: nuove planimetrie dello stato di progetto;
- dichiarazione dell'ente locale di effettuata compilazione, in ogni suo campo e attributo, delle schede relative al bene immobile, presenti sull'applicativo "Beni";

3. Le richieste di integrazioni documentali e le relative risposte sono trasmesse tramite BeS.

9. Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo regionale è erogato dalla competente Struttura regionale

1.a) per l'ente locale, in due tranches, di cui la prima, pari al 50% del contributo complessivo spettante, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della sottoscrizione del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori, di cui al paragrafo 7, punto 1, lett. b), comprovato da apposita documentazione, e la seconda, a saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'ente, entro il limite indicato al paragrafo 3, punto 6, entro 60 giorni dalla data di trasmissione della rendicontazione di cui al paragrafo 8.

1.b) per il soggetto concessionario, in un'unica soluzione, contestualmente all'adozione del provvedimento di assegnazione del contributo.

10 Obblighi di comunicazione e visibilità per progetti cofinanziati da Regione Lombardia

1. Il beneficiario deve evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia e apporre sulle realizzazioni, oggetto del cofinanziamento, laddove la finalità dell'utilizzo non lo escluda per ragioni di sicurezza e privacy, una targa che contenga il logo regionale e indichi che l'intervento è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia.

11. Controlli

1. Regione Lombardia ha facoltà, in qualsiasi momento in fase istruttoria e successivamente all'erogazione del saldo del contributo, di verificare, anche con controlli *in loco*, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dal beneficiario del contributo, nonché lo stato di attuazione degli interventi sui beni immobili, e la loro conformità alle disposizioni del presente documento.

12. Decadenza e revoca del contributo

1. Regione dispone la decadenza e revoca, anche parziale, dal contributo nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini massimi di inizio e fine lavori;
- b) interventi realizzati con modifiche sostanziali, difformi rispetto al progetto approvato;
- c) presentazione di spese difformi o non giustificate da idonea documentazione contabile-amministrativa;
- d) non veridicità delle dichiarazioni rese, anche in relazione ai regolamenti *de minimis* 1407/2013 e 1408/2013

La revoca comporta il recupero delle somme già erogate maggiorate dagli interessi legali.

13. Finanziamento beni esemplari

1. Per i beni confiscati esemplari, quali beni di dimensioni rilevanti rispetto all'utenza e all'impiego del singolo comune, di particolare valore simbolico e storia criminale, si potrà procedere, in relazione alle risorse disponibili e previa istruttoria, con:

- gli strumenti della programmazione negoziata regionale di cui alla l.r. n. 19/2019;
- apposita Delibera di Giunta che stabilirà termini, criteri e le modalità di erogazione del contributo;

ferme restando le percentuali di finanziamento di cui all'art. 23, comma 9 bis, della l.r. n. 17/2015, anche derogando alla misura del contributo massimo stabilito nel presente atto.

14. Aiuto in 'de minimis'

1. Fatti salvi i casi non rilevanti per la disciplina aiuti di Stato, in caso di presenza di attività economica, di rilevanza non locale e incidenza sugli scambi dell'attività, stabilito a seguito di valutazione caso per caso in fase di istruttoria delle singole istanze, i contributi di cui al presente provvedimento sono assegnati nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 6 (Monitoraggio e comunicazione); qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti.

15. Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015 e nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016.